



UNIVERSITA' DI PISA

Codice AOO: CLE

Num. Prot.: 0048102 / 2016

Data: 03/10/2016

Rep: Decreti rettorali

Num: 1131/2016

Direzione Generale
 Ufficio Affari Generali
 Responsabile: dott.ssa R. Filidei
 sb

IL RETTORE

- VISTA:** la legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare l'art. 6, comma 1, "Autonomia delle Università";
- VISTA:** la legge 30 dicembre 2010, n. 240 - *"Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e di reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario"*;
- VISTO:** lo Statuto di Ateneo, emanato con D.R. 27 febbraio 2012, n. 2711, e in particolare gli articoli 39 e 46;
- VISTO:** il Regolamento generale di Ateneo, emanato con D.R. 5 agosto 2013, n.28451, e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare l'articolo 134 e l'art. 168. 3 - *Procedura di controllo* - che recita *"Nel caso in cui siano stati riscontrati dal senato accademico dei vizi di merito, il consiglio della struttura interessata può non adeguarsi ai relativi rilievi con deliberazione approvata dalla maggioranza assoluta dei propri componenti. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, le norme oggetto di rilievo non possono essere emanate"*;
- VISTA:** la delibera del Senato Accademico n. 13 del 19 dicembre 2012 con la quale è stata istituita un'apposita commissione incaricata di esaminare i regolamenti delle strutture didattiche, scientifiche e di servizio, preventivamente alla presentazione agli Organi dell'Ateneo, al fine di definire dei testi secondo criteri di omogeneità;
- VISTO:** il D.R. 8 gennaio 2013, n. 574, con il quale è stato costituito il Centro Interdipartimentale per l'Aggiornamento, la formazione e la ricerca educativa - (CAFRE);
- VISTA:** la delibera del Senato Accademico n. 33 del 23 gennaio 2013 con la quale è stata definita la procedura di controllo dei regolamenti di funzionamento delle strutture;
- VISTE:** le delibere del Senato Accademico del 23 gennaio 2013, n. 35 e del 13 febbraio 2013, n. 55, con le quali è stato adottato l'iter procedurale per l'approvazione dei regolamenti delle strutture e sono state definite le linee guida da osservare nella redazione dei regolamenti delle strutture;
- VISTA:** la nota informativa del 19 febbraio 2013, prot. n. 6773/2013, inviata alle strutture;
- VISTE:** le delibere dei consigli dei Dipartimenti afferenti al Centro citato di approvazione del regolamento di funzionamento del Centro stesso;
- VISTA:** la delibera del 30 ottobre 2013, n. 326, con la quale il Consiglio di Amministrazione ha espresso, per quanto di competenza, parere favorevole sul suddetto regolamento, comprensivo anche dei rilievi di merito formulati dalla commissione sopra citata;
- VISTA:** la delibera del 6 novembre 2013, n. 3, con la quale il Senato Accademico, in fase di controllo di legittimità e merito, del testo del regolamento di funzionamento del Centro in parola ha approvato il regolamento del centro comprensivo dei rilievi di merito suddetti, ricordando quanto disposto dal citato art. 168.3 del regolamento generale di Ateneo, relativamente alle maggioranze richieste per non adeguarsi ai rilievi di merito;
- VISTA:** la delibera dell'8 giugno 2016, n.3, con la quale il Consiglio del Centro ha approvato il proprio regolamento di funzionamento adeguandosi a due rilievi e respingendo il

[Handwritten signature]

rilevo di merito inerente l'art. 9, a maggioranza assoluta degli aventi diritto, in ottemperanza delle vigenti disposizioni normative;

ACCERTATO: quindi, che non ostante motivi all'emanazione del regolamento di funzionamento del Centro CAFRE;

DECRETA

Articolo 1

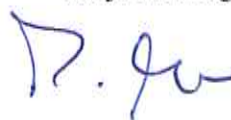
E' emanato il regolamento di funzionamento del Centro interdipartimentale per l'Aggiornamento, la formazione e la ricerca educativa - (CAFRE), di cui all'allegato 1, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Articolo 2

Il regolamento di cui all'articolo 1 entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito dell'Ateneo.

IL RETTORE

Prof. M. Augello



Regolamento del C.A.F.R.E.

Articolo 1 – *Il C.A.F.R.E.*

1. Il Centro interdipartimentale per l'Aggiornamento, la Formazione e la Ricerca Educativa, di seguito denominato CAFRE, è costituito a norma dell'art. 39 dello Statuto dell'Università di Pisa e del Regolamento generale di Ateneo, su proposta dei seguenti Dipartimenti:

- Chimica e chimica industriale
- Civiltà e forme del sapere
- Filologia, letteratura e linguistica
- Fisica
- Giurisprudenza
- Informatica
- Ingegneria civile e industriale
- Ingegneria dell'energia, dei sistemi, del territorio e delle costruzioni
- Matematica
- Medicina clinica e sperimentale
- Patologia chirurgica, medica, molecolare e dell'area critica
- Ricerca traslazionale e delle nuove tecnologie in medicina e chirurgia
- Scienze agrarie, alimentari e agro-ambientali
- Scienze della terra
- Scienze politiche
- Scienze veterinarie

Articolo 2 – *Le finalità*

1. Il CAFRE è un centro di formazione e di ricerca interdisciplinare che persegue le seguenti finalità istituzionali:

- promuovere, sviluppare e coordinare attività nel settore della formazione in servizio di insegnanti su tematiche disciplinari ma anche di tipo generale, quali l'educazione alimentare, alla salute, alla legalità, alla cittadinanza attiva, all'uso delle tecnologie;
- promuovere, sviluppare e coordinare attività nel settore dell'aggiornamento tecnico-professionale di personale di enti e aziende sia pubbliche che private;
- promuovere, sviluppare e coordinare attività di ricerca sulle tematiche, generali o disciplinari, connesse con la formazione educativa e l'aggiornamento professionale;
- mantenere contatti con analoghe istituzioni presenti in altre sedi universitarie italiane e straniere e con agenzie formative e di consulenza nazionali e internazionali, al fine sia di scambiare idee ed esperienze, sia di individuare ed intraprendere attività di formazione e di ricerca di comune interesse.

Articolo 3 – La sede

1. La sede del CAFRE è stabilita presso il dipartimento di afferenza del Direttore o presso altro dipartimento, previa delibera del Consiglio del dipartimento stesso, approvata dal Consiglio del CAFRE.

Articolo 4 – Organi

1. Sono organi del CAFRE:

- a) il Direttore
- b) il Consiglio
- c) la Giunta

Articolo 5 – Il Direttore

1. Per l'elezione e le funzioni del Direttore valgono le norme previste dallo Statuto e le norme di cui al Regolamento Generale di Ateneo.

Articolo 6 – Il Consiglio

1. Il Consiglio è l'organo di indirizzo e di programmazione delle attività del CAFRE.

2. È convocato e presieduto dal Direttore ed è composto dagli afferenti al CAFRE e da un rappresentante del personale tecnico-amministrativo, designato da e fra il personale messo a disposizione dai dipartimenti aderenti al CAFRE e con mandato di durata corrispondente a quella del mandato del Direttore. Fanno altresì parte del Consiglio tre studenti designati da e fra gli studenti che fanno parte dei consigli dei dipartimenti aderenti al CAFRE.

3. Alle sedute del Consiglio partecipa, senza diritto di voto, il responsabile amministrativo del dipartimento che cura la gestione del CAFRE, con funzioni di segretario verbalizzante.

4. Per il funzionamento del Consiglio valgono le norme previste dallo Statuto e le norme di cui al Regolamento Generale d'Ateneo.

Articolo 7 – La Giunta

1. La Giunta è l'organo di raccordo tra il Consiglio e il Direttore, nonché di ausilio del Direttore per l'esercizio delle sue funzioni.

2. La Giunta ha compiti di istruttoria, che esercita su tutte le materie attribuite al Consiglio del Centro. Espleta i compiti da questo delegati.
3. La Giunta è composta dal Direttore, dal Vice-direttore e da un rappresentante di ciascuno dei dipartimenti aderenti, appositamente designato da e fra i docenti del medesimo dipartimento facenti parte del Consiglio del CAFRE; fanno altresì parte della Giunta un rappresentante dei docenti che fanno parte del Consiglio del CAFRE e che afferiscano a dipartimenti che non figurano tra quelli di cui all'articolo 1, un rappresentante del personale tecnico amministrativo e un rappresentante degli studenti facente parte del Consiglio, tutti appositamente designati dalle rispettive componenti presenti all'interno dello stesso Consiglio. La Giunta dura in carica per tutto il mandato del Direttore.
4. Alle sedute della Giunta partecipa, senza diritto di voto, il responsabile amministrativo del dipartimento che cura la gestione del CAFRE, con funzioni di segretario verbalizzante.

Articolo 8 - Modalità di adesione dei dipartimenti e di afferenza dei docenti

1. Qualora un dipartimento intenda aderire al CAFRE successivamente alla sua costituzione, deve presentare al Direttore del CAFRE motivata richiesta, approvata dal consiglio del dipartimento con maggioranza assoluta, comprensiva dell'indicazione delle eventuali risorse finanziarie, logistiche, strumentali e di personale che lo stesso metterà a disposizione del CAFRE e dell'elenco dei membri del dipartimento che intendono afferirvi.
2. Sull'adesione delibera il Consiglio di Amministrazione su proposta del Consiglio del CAFRE. L'afferenza di un docente al CAFRE successivamente alla sua costituzione non comporta l'adesione del relativo dipartimento al CAFRE. Tale afferenza è deliberata dal Consiglio del CAFRE su richiesta motivata dell'interessato, previo nulla osta del dipartimento di afferenza nel caso in cui questo non aderisca al CAFRE.

Articolo 9 – Modalità di recesso

1. Qualora un dipartimento intenda recedere dal CAFRE, deve darne comunicazione agli organi del CAFRE stesso almeno tre mesi prima della data del recesso, previa delibera del consiglio di dipartimento approvata a maggioranza assoluta.
2. Sul recesso delibera il Consiglio del CAFRE e la relativa delibera è trasmessa all'amministrazione per la presa d'atto da parte del Consiglio di Amministrazione. In ogni caso il recesso non può comportare pregiudizio alle attività del CAFRE ed il dipartimento che recede rimane obbligato a portare a termine le attività in corso in carico al dipartimento stesso.
3. Il recesso da parte di un dipartimento non può avvenire prima che sia decorso un anno dalla costituzione del CAFRE ovvero dalla adesione del dipartimento al CAFRE stesso. Il recesso di un dipartimento non modifica lo status dei suoi membri afferenti al CAFRE.
4. Qualora un singolo docente intenda recedere dall'afferenza al CAFRE ne darà comunicazione scritta al Direttore del CAFRE e al Direttore del dipartimento di afferenza.

Articolo 10 – Fonti di finanziamento, personale e attrezzature

1. Le risorse finanziarie necessarie per il funzionamento del CAFRE sono costituite da:

- i contributi versati dai dipartimenti afferenti al CAFRE;
- ulteriori finanziamenti erogati per specifici progetti;
- finanziamenti derivanti da attività esterne per conto terzi.

2. Il dipartimento di afferenza del Direttore, o altro dipartimento la cui disponibilità sia stata accolta dal Consiglio del CAFRE, previa delibera del Consiglio del dipartimento stesso, mette a disposizione del CAFRE le risorse logistiche e di personale tecnico-amministrativo necessarie al suo funzionamento.

3. Le attrezzature necessarie per lo svolgimento delle attività del CAFRE sono acquisite facendo ricorso alle risorse finanziarie disponibili.

Articolo 11 – Modalità di gestione amministrativo-contabile

1. Il dipartimento di afferenza del Direttore, o altro dipartimento la cui disponibilità sia stata accolta dal Consiglio del CAFRE, previa delibera del Consiglio del dipartimento stesso, cura la gestione amministrativo-contabile del CAFRE per anno solare e non per anno accademico, ai sensi del regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.

Articolo 12 – Modalità di collaborazione con enti ed organismi pubblici o privati

1. Il CAFRE, nel rispetto dei propri fini istituzionali e con le modalità definite nei regolamenti di Ateneo in materia, può stabilire, attraverso la stipula di contratti e convenzioni, forme di collaborazione con persone e/o strutture dell'Ateneo e/o di altri Atenei e/o di enti pubblici e privati, e può fornire prestazioni a favore di terzi.

Articolo 13 – Approvazione e modifiche del regolamento

1. Il presente regolamento, approvato a maggioranza assoluta dei componenti del consiglio del CAFRE, viene trasmesso al senato accademico per i controlli di cui all'art. 46 dello statuto, è emanato con decreto del rettore ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione sul sito dell'Ateneo.

2. Eventuali modifiche e integrazioni del presente regolamento sono approvate dal Consiglio con le stesse modalità e termini di cui al comma precedente.